



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

- Dott. Aldo CECCHERINI - Presidente -
- Dott. Vittorio RAGONESI - Consigliere -
- Dott. Pietro CAMPANILE - Consigliere -
- Dott. Rosa Maria DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere rel. -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

BIAGIOTTI ENRICO LUCA (C.F. BGTNCL61L24B507H), CERI
 SIMONPIERO (C.F. CRESNP35R24B507Q), GALLI FRANCO (C.F.
 GLLFNC48M07D612D), MARCOCCI MAURO (C.F.
 MRCMRA48L21F402Y), NUCCI FABRIZIO (C.F.
 NCCFRZ67C14G713D), ROCCHI MARCO (C.F.
 RCCMRC58S13D612Y), VERDINI DENIS (C.F.
 VRDDNS51E08D629C), rappresentati e difesi, per procura
 speciale in calce al ricorso, dal prof. avv. Guido Alpa
 (C.F. LPAPGD47S26G197A), dal prof. avv. Ettore Rocchi

Oggetto

PROCEDURE CONCORSUALI

R.G.N. 11749/13

Cron. 14555

Rep. C.I. —

Ud. 03/04/14

(C.F. RCCTTR64S20H223Q), dall'avv. Marco Rocchi (C.F. RCCMRC58S13D612Y) e dall'avv. Nicola Maione (C.F. MNANCL71T09M208U) ed elett.te dom.ti presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Garigliano n. 11

- *ricorrenti* -

contro

CREDITO COOPERATIVO FIORENTINO SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del commissario liquidatore avv. Alessandro Leproux (C.F. LPRLSN54H19L117S), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dal prof. avv. Lorenzo Stanghellini (C.F. STNLNZ63R12G7130) ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Alessandro Leproux in Roma, Via Giovanni Antonelli n. 50

- *controricorrente* -

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

- *intimato* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 527 depositata il 3 aprile 2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 aprile 2014 dal Consigliere dott. Carlo

DE CHIARA;

uditi per i ricorrenti gli avv.ti Nicola MAIONE e Guido ALPA;

udito per la controricorrente l'avv. Lorenzo STANGHELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi SALVATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Credito Cooperativo Fiorentino soc. coop. fu sottoposta il 27 luglio 2010 ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, del testo unico delle leggi bancarie approvato con d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB) e quindi, su richiesta dei commissari straordinari del 10 febbraio 2012 e su proposta della Banca d'Italia, fu posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, TUB, con decreto ministeriale del 26 marzo 2012.

Il Tribunale di Firenze ne dichiarò poi lo stato di insolvenza su istanza del PM, cui aveva aderito costituendosi in udienza il commissario liquidatore, e nel contraddittorio con i sigg. Enrico Luca Biagiotti, Simonpiero Ceri, Franco Galli, Mauro Marocchi, Fabrizio Nucci, Marco Rocchi e Denis Verdini, componenti dei



disciolti organi amministrativo e di controllo della banca.

La Corte d'appello del capoluogo toscano ha poi respinto il reclamo di questi ultimi disattendendo, in particolare, l'eccezione relativa alla legittimazione del PM a richiedere la dichiarazione dello stato d'insolvenza e confermando, nel merito, la sussistenza di tale stato perché - in estrema sintesi - la banca presentava, alla data della messa in liquidazione coatta amministrativa, un deficit patrimoniale di circa 13.600.000 euro, emerso a seguito della svalutazione dei crediti operata nel bilancio finale dell'amministrazione straordinaria, e una concomitante crisi di liquidità generata da una crisi di redditività degli impieghi.

I sigg. Biagiotti, Ceri, Galli, Marcocci, Nucci, Rocchi e Verdini hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi di censura, illustrati anche con memoria. Il commissario liquidatore ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 82 TUB e degli artt. 6, 7 e 202 legge fallim., si sostiene che il pubblico ministero non sia legittimato a promuovere l'accertamento dello

stato d'insolvenza, in quanto l'espressa previsione della sua legittimazione nell'art. 82 TUB, cit. - norma speciale riguardante le banche e dunque prevalente sull'art. 202 legge fallim., riguardante le imprese in generale - va coordinata con la riforma della legge fallimentare introdotta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e in particolare con l'art. 7 legge fallim. riformato, il quale sottopone a precisi limiti l'iniziativa del PM; limiti nella specie non osservati.

1.1. - Il motivo è infondato.

Se, infatti, può convenirsi che la disciplina della legittimazione del PM a promuovere l'accertamento dello stato d'insolvenza delle banche sia contenuta nell'art. 82 TUB, quale norma speciale di settore, non è però convincente la tesi secondo cui a tale legittimazione si applicherebbero gli stessi limiti previsti in generale, quanto alla richiesta di fallimento formulata dal PM, dall'art. 7 legge fallim. riformato. Invece il mancato adeguamento, da parte del legislatore, della norma speciale alla modifica della disciplina generale del fallimento rivela, piuttosto, la volontà di tener ferma la prima norma; volontà che, del resto, ben si giustifica, data proprio la qualità delle imprese bancarie, con la considerazione del preminente interesse generale alla tutela del credito e del risparmio,



con la connessa stabilità dei mercati finanziari, che a più forte ragione giustificano il rafforzamento dei controlli pubblici e, dunque, l'iniziativa del PM lasciata in vita anche dall'art. 202 legge fallim., pur dopo la riforma, per le imprese in generale.

2. - Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 5 legge fallim., dell'art. 82 TUB e dell'art. 2697 c.c., si sostiene che solo la valutazione dei dati relativi ad un arco di tempo apprezzabile consenta di trarre il giudizio di irreversibilità dello stato di crisi dell'imprenditore e, contestualmente, consenta un monitoraggio della crisi medesima valutandone gli sviluppi. Perciò avrebbe errato la Corte d'appello nell'affermare la sussistenza di un irreversibile stato d'insolvenza del Credito Cooperativo Fiorentino basandosi sulla sola situazione contabile della banca quale rappresentata nel bilancio finale dell'amministrazione straordinaria alla data del 27 marzo 2012, che evidenziava uno sbilancio patrimoniale, e negando la rilevanza di elementi, presenti in atti ed evidenziati con il reclamo (quali la relazione ispettiva e la successiva proposta 21 luglio 2010 della Banca d'Italia di sottoporre il Credito Cooperativo Fiorentino ad amministrazione straordinaria; la relazione 27 gennaio 2011 dei commissari straordinari; l'accordo tran-



sattivo intercorso tra il dott. Verdini e il Fondo cessionario dei crediti incagliati, che dimostrava le forti potenzialità recuperatorie su quei crediti svalutati e dunque l'eccessività della svalutazione operata dai commissari; ecc.) idonei a comprovare una prospettiva di superamento di quello sbilancio o ad escluderne l'esistenza, solo perché cronologicamente distanti dalla data del provvedimento di liquidazione coatta.

2.1. - Il motivo non può essere accolto. La censurata affermazione della Corte d'appello non è un'affermazione in diritto, bensì una valutazione in concreto di non significatività degli elementi sottolineati dalla reclamante, motivata dalla loro lontananza rispetto alla data alla quale l'insolvenza andava verificata; insomma, una tipica valutazione degli elementi di prova riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, tanto più in base al testo del n. 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c. come riformato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., nella l. 7 agosto 2012, n. 134, qui applicabile *ratione temporis*. Né la legge prevede che ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza debba necessariamente sottoporsi ad esame o monitoraggio la situazione dell'impresa debitrice per un arco apprezzabile di tempo.



3. - Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 5 e 15 legge fallim., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., si lamenta che la Corte d'appello abbia accertato lo stato d'insolvenza del Credito Cooperativo Fiorentino sulla base di una abnorme svalutazione dei crediti, operata dai commissari straordinari con criteri censurati dai reclamanti e su cui gli stessi giudici ed il PM nutrivano perplessità - tanto che quest'ultimo aveva richiesto l'acquisizione delle carte di lavoro dei commissari per la verifica del procedimento da essi seguito - e nel contempo abbia contestato ai reclamanti di non aver provato il contrario, senza dare rilievo alle loro produzioni documentali e rigettando le loro richieste istruttorie.

3.1. - Il motivo è inammissibile.

Premesso che nella sentenza impugnata non vi è traccia di perplessità espresse, in ordine agli elementi istruttori forniti dalle parti reclamate, dai giudici di appello (ai quali sembra fare riferimento la memoria dei ricorrenti ex art. 378 c.p.c., mentre il ricorso fa riferimento a perplessità dei giudici di primo grado manifestate in sede istruttoria e in se stesse irrilevanti nel giudizio di legittimità), ancora una volta non è dato riscontrare l'esistenza di alcuna violazione delle norme invocate dai ricorrenti da parte



della Corte d'appello, la quale ha espresso un motivato giudizio di fatto sulla sussistenza del deficit patrimoniale, come accertato dai commissari straordinari, che, associato alla mancanza di prospettive di recupero data la concomitante crisi di liquidità e di redditività, conduceva a sua volta a uno stato di crisi irreversibile e dunque di insolvenza in senso tecnico giuridico: giudizio che nella sostanza le osservazioni dei ricorrenti tentano - inammissibilmente in questa sede - di rivisitare nel merito.

4. - Con il quarto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per mancanza del requisito della motivazione previsto dall'art. 132 c.p.c., data la evidente «incongruità o comunque insufficienza delle argomentazioni svolte in ordine alle prove», avendo la Corte d'appello respinto, da un lato, sia la richiesta di ordine di esibizione della documentazione relativa alla valutazione concreta dei crediti operata dai commissari straordinari, sia la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio per la verifica delle modalità e concrete percentuali di svalutazione applicate, e disatteso, dall'altro, le perizie prodotte dai reclamanti perché vetuste, al contempo osservando che i medesimi reclamanti non avevano mosso analitiche contestazioni ai dati offerti da controparte o fornito la



prova contraria.

4.1. - Neanche questo motivo può trovare accoglimento, perché il difetto assoluto di motivazione, ossia la mancanza del requisito della sentenza previsto al n. 4 dell'art. 132, primo comma, c.p.c., ricorre esclusivamente nelle ipotesi di mancanza di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché risultanti dal testo stesso della sentenza, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (giurisprudenza consolidata e confermata anche recentissimamente dalla Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 2014 sull'assetto del vizio di motivazione alla stregua dell'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c. riformato), mentre la censura formulata dai ricorrenti non è riconducibile ad alcuna di tali ipotesi.

5. - Con il quinto motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., si lamenta che la Corte d'appello abbia - sempre in relazione alla valutazione dei crediti della banca - onerato i reclamanti della prova delle condizioni economiche dei debitori le cui posizioni erano state eccessivamente svalutate, affermando che «ai fini di fornire una valutazione contrapposta a quella



dei commissari era necessario indagare le condizioni economiche dei debitori...».

5.1. - Il motivo è inammissibile perché la Corte d'appello, lungi dall'invertire l'onere della prova, ha evidentemente ritenuto fondata la valutazione dei crediti come operata dai commissari straordinari e dedotta in giudizio dal commissario liquidatore e dal PM, addebitando ai reclamanti solo di non aver fornito la prova contraria.

6. - Con il sesto motivo, anch'esso riguardante la svalutazione dei crediti, si deduce nuovamente la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, avendo la Corte d'appello «omesso - o comunque insufficientemente esaminato - una puntuale e analitica valutazione delle varie risultanze probatorie acquisite agli atti nei precedenti gradi di giudizio e per avere completamente disatteso le varie istanze istruttorie formulate da parte degli odierni ricorrenti», con particolare riferimento a cinque posizioni debitorie quasi interamente svalutate dai commissari e invece tali da consentire, secondo i ricorrenti, una "plusvalenza" di complessivi 11.620.000 euro, o anche superiore, e a 12 altre posizioni svalutate per complessivi € 17.692.799,96.

6.1. - Il motivo è inammissibile per le medesime

ragioni indicate a proposito dell'analogo quarto motivo di ricorso.

7. - In conclusione il ricorso va respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, liquidate in € 10.200,00, di cui € 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, pari al 15 % dei compensi, e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 aprile 2014.

Il Consigliere estensore

Carlo De Chiara



Il Presidente

Aldo Cecccherini



Depositato in Cancelleria

■ 26 GIU 2014

IL CANCELLIERE
Alfonso Madefieri

